

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

149° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i> |
| * CALLEGARO (CCD) | 4, 5 |
| CARUSO Antonino (AN) | 4 |
| GASPERINI (Lega Forza Nord Padania) | 5 |
| * MILIO (Misto), relatore alla Commissione | 2, 4 |
| PREIONI (Lega Forza Nord Padania) | 2 |

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4780) *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», già approvato dalla Camera dei deputati.

PREIONI. Signor Presidente, invito i colleghi della Casa della libertà a richiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta non è appoggiata dal prescritto numero di senatori, prego il senatore Milio di riferire alla Commissione sul disegno di legge in titolo.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, farò una relazione stringata, direi essenziale, perché questo disegno di legge è stato ampiamente dibattuto in sede di prima valutazione presso la Camera dei deputati.

Il disegno di legge al nostro esame reca alcuni passaggi sui quali richiamerò l'attenzione della Commissione. Mi pare che con qualche lieve modifica esso possa essere discusso e approvato da questo ramo del Parlamento.

Il provvedimento è finalizzato a ricostituire fisiologicamente il rapporto tra figli minori, infanti, direi anche neonati, e la madre (in alcuni casi è previsto che la funzione della madre venga svolta dal padre).

Il punto basilare è quello civilissimo di affrontare la questione della carcerazione dei minori. In Italia abbiamo abrogato la pena di morte e per metà abbiamo abolito anche l'ergastolo (che però ieri siamo riusciti a ripristinare). Mai prima d'ora, invece, avevamo pensato al problema relativo alla carcerazione dei minori fino a tre anni, figli di detenute, condannati dalla nostra legge a stare in galera pure loro.

Nei tempi e nei momenti in cui, per ragioni varie, una sorta di giustizialismo imperante vorrebbe utilizzare altri sistemi, ci sarà qualcuno che si indignerà perché questo provvedimento è rivolto a una sessantina di madri di figli minori detenute, su un totale di circa 2 mila detenute che sono ristrette nelle carceri italiane.

Il disegno di legge è strutturato in base a due profili. Anzitutto modifica l'articolo 146 del codice penale, prevedendo il rinvio obbligatorio

dell'esecuzione della pena quando questa debba essere eseguita nei confronti di una donna incinta o che abbia partorito da un certo numero di mesi.

L'articolo 146, riformulato, propone due ulteriori ipotesi, che per la verità non mi sembra necessario inserire in questa sede, tenuto conto che l'ordinamento penitenziario già prevede tali casi. Mi riferisco in particolare alla detenzione di persone affette da AIDS conclamata (nei casi previsti dalla legge, individuati dalla normativa Bindi) o quando le condizioni di salute in genere siano incompatibili con la permanenza in carcere. Si tratta di un principio di ordine generale, già previsto, ripeto, dall'ordinamento penitenziario.

L'articolo 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena) viene anch'esso modificato, ma mi pare che vi sia un contrasto con l'articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario, introdotto dal successivo articolo 2, che stabilisce che al fine di ottenere il regime di detenzione domiciliare speciale la donna debba avere espiato almeno un terzo della pena, ovvero 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo. A me pare che questo presupposto contraddica lo spirito della legge in base al quale non devono esserci minori carcerati, ma anche il numero 3) dell'articolo 147 che fa riferimento al caso in cui «non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre». In altre parole, se non sussistesse il presupposto del rinvio facoltativo, ritorneremmo alla contraddizione di avere bambini detenuti. Penso che nella discussione che si svolgerà su questo aspetto si possa correre ai ripari.

Il punto principale del disegno di legge è costituito dall'introduzione dell'articolo 47-*quinquies* che disciplina la detenzione domiciliare speciale. Sostanzialmente si tratta dell'alternativa al carcere quando ricorrono alcuni presupposti soggettivi, rispetto alla pena, e oggettivi, rispetto alla tipologia dei reati. Sono infatti escluse dal beneficio le donne condannate per i reati previsti dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (cioè i reati di mafia e di criminalità organizzata in senso lato).

Non è necessario illustrare la parte dell'articolo concernente l'attività del tribunale di sorveglianza, le prescrizioni che esso detta relativamente agli interventi dei servizi sociali e le altre norme processuali ordinarie che riguardano il controllo della condotta, la revoca del beneficio nel caso in cui, avendo il minore raggiunto l'età di 10 anni, verrebbe meno *ex lege* la possibilità di accedere a questo beneficio: se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà, il tribunale di sorveglianza può disporre la proroga del beneficio per evitare il rientro in carcere e quindi il distacco tra la madre e il bambino; un distacco che – lo dicono anche gli psicologi – può determinare sul bambino, che è ancora in tenera età, traumi psicologici di non facile soluzione.

Si prevede ancora la possibilità dell'assistenza all'esterno del figlio minore: le condannate o le internate possono (come peraltro previsto dall'ordinamento penitenziario, con le autorizzazioni e le limitazioni necessarie) assistere i propri figli all'esterno del carcere, quando questi siano di età non superiore ai 10 anni.

La norma che suscita in me delle perplessità e sulla quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione riguarda l'articolo 5 ed i limiti di applicabilità della norma, ivi previsti. Esso recita: «I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile». Ovviamente il problema non si pone in riferimento a condanne diverse da quella dell'ergastolo; la disposizione si applica per l'ergastolo in relazione a questa norma del codice civile e nei congrui casi in cui la decadenza dalla potestà sui figli è sanzionata dal giudice: quando, cioè, il genitore viola, trascura i suoi doveri o abusa dei suoi poteri.

La pena dell'ergastolo (articolo 32 del codice penale) comporta che il condannato sia in stato di interdizione legale. L'articolo 32, primo capoverso, prosegue dicendo: «La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà di genitori».

Se per l'ipotesi contemplata nell'articolo 330 del codice civile è prevista la decadenza, quale può essere il limite di applicabilità per quanto riguarda la condanna all'ergastolo? Può, cioè, la norma di cui all'articolo 5, che si riferisce direttamente all'articolo 330 del codice civile, derogare alla normativa di carattere generale?

A mio modesto parere non è possibile applicare questo disegno di legge ai condannati all'ergastolo, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati.

La sanzione della interdizione legale, che diventa anche interdizione dalla patria potestà, non può essere modificata sulla base del riferimento all'articolo 5 di questo provvedimento.

Non vorrei che una rapida approvazione del provvedimento comportasse che si lascia aperto il problema di interpretazione per i giudici, che finiranno per non poter applicare il nuovo beneficio introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge alle condannate all'ergastolo.

Quanto al rinvio ad altri disegni di legge richiamati nella documentazione allegata al presente provvedimento non vi è alcun riferimento all'interdizione legale che discende dalla stessa condanna; questo problema, a mio parere, può essere quindi risolto solo apportando le giuste modifiche al provvedimento in esame.

CARUSO Antonino. Vorrei fosse chiarito il senso del comma 1, articolo 1.

MILIO, *relatore alla Commissione*. L'espressione «e il parto è avvenuto da oltre due mesi», contenuta nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, è volta a far sì che comunque nel caso in cui il figlio sia affidato ad altri, il differimento dell'esecuzione della pena possa essere revocato solo qualora dal parto siano trascorsi più di due mesi.

Tale norma è tesa a tutelare la maternità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLEGARO. Noto ancora una volta come anche per casi sporadici si tenda a concedere una serie di benefici, mentre per fatti imprevisti che recano grande emotività nell'opinione pubblica si rimedi con l'inasprimento della pena (vedi i pedofili, gli incendi e così via).

Nella convinzione che l'inasprimento della pena non serva ad ottenere alcun risultato, il mio auspicio è che si realizzi una maggiore armonizzazione delle norme affinché non si passi da un momento di grande comprensione del condannato ad un eccessivo inasprimento della pena. Questa è una considerazione di ordine generale.

Vorrei chiedere al relatore alcuni chiarimenti riguardo all'articolo 2. Al comma 1 si dice: «... possono essere ammesse ad espiare la pena presso il proprio domicilio, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni, nel caso di condanna all'ergastolo». Ma se la donna ha espiato 15 anni, come può avere figli di età inferiore a dieci anni?

PRESIDENTE. Se mi consente, senatore Callegaro, può riferirsi a questo caso specifico: la signora è stata assolta dalla corte d'assise d'appello; poi c'è stato ricorso da parte del procuratore generale e la Cassazione ha accolto il ricorso. La persona è rimasta libera per tutto il tempo del processo, ma viene condannata.

CALLEGARO. Ma si parla di espiazione: deve essere stata 15 anni in carcere.

Trovo assolutamente ridicolo prevedere casi particolari come questo. So bene che può succedere; durante un processo in corte d'assise, dentro la gabbia, sono state concesse «parentesi amatorie». Ma facciamo le leggi sulla base di queste cose?

GASPERINI. A parte il caso delle internate, che sono state condannate o che devono essere sottoposte alle misure di sicurezza perché incapaci di intendere e volere, c'è l'ipotesi della pazza che viene prosciolta e messa in manicomio criminale: che cosa succede?

CALLEGARO. Si tratta di ulteriori casi molto particolari.

Il comma 7 dell'articolo 47-*quinquies* recita: «La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

A questo proposito ho una fortissima perplessità. Dimentichiamo che l'interesse da tutelare non è quello del condannato, ma quello del bambino che ha bisogno. Se spostiamo l'ottica dalla tutela del condannato a quella del bambino, dobbiamo riconoscere che un bambino così piccolo non ha grande interesse ad essere seguito dal padre detenuto in casa. Questa osservazione è rilevante anche a proposito del comma 3 dell'articolo 4. Ci sono altri modi per seguire e allevare un bambino ci sono istituti come

l'affidamento e così via. Non vedo quale possa essere il caso in cui un bambino abbia interesse a che il padre detenuto in casa lo segua. Se poi è un ergastolano, che ha espiato 15 anni di galera, mi chiedo: il bambino sarà seguito da questo signore?

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

